

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
AI SENSI DELL'ART. 24 D.LGS. 175/2016**

Sommario

Sommario	1
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	2
2. PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI FORTE DEI MARMI	4
3. ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI REVISIONE STRAORDINARIA.....	6
1 Retiambiente S.p.A.	117
2 Gaia S.p.A.	9
3 Erp S.r.l.....	9
4 CTT Nord S.r.l.....	10
5 Antro del Corchia S.p.A.	10
6 Azienda Multiservizi Forte dei Marmi S.r.l.....	11
4. STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIO 2016.....	11
1 Fidi Toscana S.p.A.	12
2 VEA S.p.A.	12
5. CONCLUSIONI	12

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La norma di avvio del processo di razionalizzazione delle società partecipate dagli Enti Pubblici è l'art. 3, co. 27, della legge 244/2007, come integrata e prorogata dall'art.1, co.569 della legge 147/2013, la quale ha indirizzato gli enti pubblici a tenere in vita solamente le partecipate che operavano con finalità riconducibili ai compiti istituzionali dell'ente pubblico di riferimento.

Alla stessa hanno fatto seguito ulteriori interventi, quali l'art.14, comma 32 del D.L. n. 78/2010, abrogato ad opera della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale erano previsti stringenti limiti alla costituzione e al mantenimento delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali minori, con particolare riferimento alle partecipazioni relative a società in perdita, e l'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, teso a rivedere il modello delle società *in house* disciplinato dalla normativa comunitaria e finalizzato a conseguire risparmi di spesa negli organi di governo, prevedendo, ad esempio, che nei C.d.A. andassero in molti casi a sedere funzionari degli enti pubblici controllanti.

Successivamente, la citata legge 24 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha modificato alcuni dei divieti in precedenza introdotti, prevedendo però accantonamenti da registrare nei bilanci a fronte delle perdite conseguite dalle società partecipate. In proposito, nell'ambito del più generale processo d'introduzione dell'armonizzazione contabile, la disciplina di riferimento è data dall'art.1, co. 550-553, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con cui si è previsto che *"le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, accantonano nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione"*.

Contestualmente, la stessa legge n. 147/2013 ha introdotto l'art. 1 comma 569, il quale prevede che le partecipazioni dismesse secondo i termini dallo stesso previsti cessano ad ogni effetto a decorrere dal 01/01/2015, prevedendo conseguentemente l'obbligo per le rispettive società di liquidare in denaro il valore delle corrispondenti azioni entro il 31/12/2015.

Tralasciando ulteriori interventi normativi recati dal D.L. 24 aprile 2014, n.66, dal D.L. 24 giugno 2014, n.90 e dal D.L. 12 settembre 2014, n.133 (solo per citare i più significativi), di recente è intervenuta la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha previsto al comma 611, lett. a) l'obbligo per gli enti di predisporre entro il 31 marzo 2015 un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, da trasmettere alla Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, contemplando l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali entro il 31 dicembre 2015.

Successivamente, sempre continuando ad esaminare soltanto la normativa più significativa introdotta in materia, non si può non citare l'art.7, co.8 bis del D.L. 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n.125 che, nel disciplinare l'ipotesi di

cessazione delle partecipazioni societarie non alienate, ha introdotto il co. 569 bis all'art. 1 L. 147/2013.

Da ultimo la materia è stata riordinata e disciplinata dal d.lgvo n. 175/2016 (c.d. Decreto Madia - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) che ha abrogato alcune delle disposizioni innanzi citate (tra cui l'art. 1 co. 569 e 569 bis della l.n. 147/2013) ponendosi, però, in linea di continuità con le stesse e rafforzando gli obblighi di dismissione degli enti pubblici.

L'art. 24 del decreto Madia, nello specifico, prescrive che le partecipazioni detenute in società, sia direttamente sia indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, alla data di entrata in vigore del D. Lgs 175/2016, non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, sono alienate o oggetto delle misure indicate all'art. 20, commi 1 e 2.


Sul piano procedimentale, il comma 1 dell'art. 24 del D. Lgs 175/2016 modificato con D.Lgs 100/2017 prescrive che entro il 30 Settembre 2017 ciascuna Amministrazione pubblica è tenuta ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute, individuando quelle che devono essere alienate o assoggettate alle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 ovvero ad un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione.

Il comma 2 dell'art. 24 precisa poi che, per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014, che hanno già adottato un piano di razionalizzazione delle società partecipate, basato su parametri simili, entro il 30 aprile 2015 (nonché effettuato le conseguenti azioni esecutive entro il 31 dicembre 2015, e relazionato in merito agli organi di controllo entro il 31 marzo 2016), il descritto procedimento di revisione straordinaria ne costituisce un aggiornamento, ferme restando le novelle normative introdotte ed i termini previsti.

A tal proposito l'Amministrazione comunale, con deliberazione C.C. n. 5 del 31/03/2015 ha adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, co. 612 della legge n. 190/2014 e in data 30/3/2016 con deliberazione C.C. n. 10 è stata approvata la relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate, successivamente inoltrato alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana.

2. PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI FORTE DEI MARMI

Le società partecipate detenute dal Comune di Forte dei Marmi alla data data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 175/2016 (23/09/2016) sono le seguenti:



La seguente tabella illustra i dati sintetici relativi alle società partecipate detenute dall'ente:

SOCIETA'	% partecipaz.	BILANCIO 2011 Utile/Perdita €	BILANCIO 2012 Utile/Perdita €	BILANCIO 2013 Utile/Perdita €	BILANCIO 2014 Utile/Perdita €	BILANCIO 2015 Utile/Perdita €
Azienda Multiservizi Forte dei Marmi Srl	100,00%	66.597,00	74.912,00	3.315,00	7.517,00	24.951,00
Retiambiente Spa	2,70%	/////	- 31.261,00	4.935,00	- 5.334,00	- 10.906,00
Versilia Acque Spa	4,77%	50.704,00	68.572,00	205.510,00	324.287,00	28.386,00
Gaia Spa	4,65%	34.125,00	1.003.003,00	308.633,00	216.510,00	969.675,00
Erp Srl	2,62%	28.049,29	15.354,20	40.793,38	23.921,68	24.226,65
Antro del Corchia Srl	5,00%	- 5.328,00	-909,00	-4.139,00	-4.088,00	-20.761,00
CTT Nord Srl	0,06%	-851.864,00	-1.714.923,00	-4.564.575,00	-1.762.613,00	429.715,00
Fidi Toscana	0,011%	251.133,00	-2.359.122,00	-6.062.765,00	-3.560.205,00	-13.940.522,00

3. ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI REVISIONE STRAORDINARIA

L'art. 24 D.Lgs. n. 175/2016 impone che il processo di revisione straordinaria investa le seguenti tre macro categorie:

A. Società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4, commi 1, 2 e 3, del TUSP.

Il comma 1 dispone che *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”*

Al comma 2 dell'art. 4 il legislatore specifica, in positivo, le categorie di società legittimamente costituibili o detenibili da Enti pubblici, specificandone il tipo di attività ammessa, quale:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs n. 50 del 2016.

Il comma 3 dell'art. 4 estende, invece, l'ambito della legittima partecipazione, da parte di Enti pubblici, a compagini societarie a quelle aventi *“per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”* mentre il comma 7 del medesimo articolo, in termini di specialità, prevede l'ammissibilità di specifiche attività.

B. Società che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2.

La norma prevede che, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Inoltre, vanno evidenziate le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, ed in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Infine, il comma 2 prescrive che l'atto deliberativo debba dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese.

C. Società che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2.

La previsione in parola introduce un collegamento fra i parametri che presidiano la revisione straordinaria e quelli che informano la razionalizzazione periodica annuale, prevista dall'art. 20. In virtù di ciò, anche la revisione straordinaria deve valutare:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

In relazione a quanto sopra descritto, occorre evidenziare che per quanto riguarda alcune partecipazioni l'A.C. , non ha alcuna discrezionalità nella scelta della forma di gestione, in quanto derivanti da disposizioni normative nazionali e regionali.

In particolare si evidenziano la seguenti valutazioni:

1 Retiambiente S.p.A.

La società totalmente pubblica, costituita in data 16/11/2011, per il futuro svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio della comunità d'ambito territoriale ottimale "ATO Toscana Costa". Attualmente la società non è operativa in attesa che venga completato il processo di privatizzazione della società con la scelta del socio privato operativo. La società, infatti, sarà chiamata a svolgere il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'ATO "Toscana Costa", e, successivamente all'ingresso del socio industriale privato, scelto con gara, avrà il compito di gestire il servizio integrato R.U. nelle aree provinciali di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa.

La società ha per oggetto lo svolgimento, in favore dei comuni soci, di tutti i servizi e attività preparatorie, organizzative, accessorie e strumentali al successivo ampliamento del suo capitale ad un socio industriale avente le caratteristiche di cui all'art. 4, comma 12, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito nella 14 settembre 2011, n. 148, nonché delle altre norme contenute in detto articolo e di quelle comunitarie concernenti società a capitale misto per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica. Ad oggi la società è totalmente pubblica.

Al momento in cui la compagine sociale sarà ampliata alla partecipazione di un socio privato avente le caratteristiche di cui alle norme precedentemente richiamate, la società assumerà quale oggetto sociale il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio della Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale "ATO Toscana Costa", così come definita dal d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, dalla legge regionale della Toscana 18 maggio 1998, n.25, così come modificata dalla legge regionale 22 novembre 2007, n.61, dalla Legge Regionale n. 69/2011 e dalle altre leggi statali e regionali in materia.

La Legge Regionale n. 69 approvata in data 28 dicembre 2011 pubblicata sul BURT n.63 del 29/12/2011, ha disciplinato l'*"Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007"*. Per quanto qui rileva, la legge regionale prevede l'istituzione dell'ATO Toscana Costa, costituito dai comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno, quale soggetto pubblico al quale la normativa nazionale e regionale in materia ha assegnato il compito di affidare il servizio di gestione integrata rifiuti urbani nelle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa ad un gestore unico.

Nel corso del 2011 l'ATO Toscana Costa ha deliberato di affidare ad una società mista pubblico-privata a maggioranza pubblica il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, società partecipata dai Comuni facenti parte dell'Ambito stesso. A tal fine in data 16 dicembre 2011 è stata costituita la società per azioni RetiAmbiente s.p.a. a capitale – in via transitoria – interamente pubblico, che ha visto l'adesione di 95 comuni su 111, ivi compresi i quattro capoluoghi di provincia, e che assumerà la gestione del servizio al momento in cui sarà perfezionato l'ingresso nel suo capitale del socio privato. In data 28 dicembre 2011, la Comunità d'Ambito ha pubblicato sulla GUCE, oltre che nelle altre forme di rito il bando per la selezione, con procedura ad evidenza pubblica, del socio privato di RetiAmbiente s.p.a. Il processo di aggregazione e di scelta del socio privato è ancora in corso. Nelle more della definizione del processo descritto il servizio in oggetto è svolto da Ersu SpA, ad oggi interamente posseduta da Retiambiente a seguito di conferimento delle azioni da parte dei soci pubblici di Ersu S.p.a..

La gestione della raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani è riconducibile alle funzioni fondamentali esercitate dai Comuni ai sensi dell'art. 14, comma 27, lett. f) del D.L. 78/2010, rispetto al quale compete al Comune *"l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi"*.

Reti Ambiente S.p.A. è caratterizzata ad oggi dal riscontro delle condizioni di cui alle lett. b), c) art 20 co. 2 D. Lgs 175/2016, in quanto di fatto inattiva rispetto alla gestione in proprio del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani. In tal senso è necessario che si completi il processo di fusione con le società pubbliche attualmente incaricate di predetto servizio anche al fine di dare piena attuazione alla legge regionale, nonché la

scelta del socio privato mediante gara a doppio oggetto. I tempi attuativi, ad oggi, sono rimessi alla potestà decisionale e gestionale dell’Autorità d’ambito e di predetta società.

2 Gaia S.p.A.

Ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale Toscana n. 81/1995 ed ai sensi della Legge n. 36/1994, l’Autorità di Ambito Territoriale n.1 “Toscana Nord”, ha affidato la gestione del servizio idrico integrato Gaia S.p.A. La convenzione di gestione del servizio idrico integrato è attualmente in essere, comprende gran parte dei Comuni della Provincia di Lucca (Garfagnana, Media Valle del Serchio, Versilia), tre Comuni della Val di Lima in Provincia di Pistoia e i Comuni della Provincia di Massa (tranne Zeri). L’area si estende su 48 Comuni, per un totale di 2.586 Km², in cui si contano 445.515 abitanti (dati Istat 2011) e circa 260.000 Utenti.

3 Erp S.r.l.

La Società, costituita nel 2004, assolve alle funzioni previste dalla L.R.T. n. 77/98 in materia di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) ed ha dunque per oggetto sociale principale *“l’amministrazione, gestione e realizzazione del patrimonio ERP del LODE LUCCHESE”* (convenzione di cui all’art.30 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 composta da tutti i Comuni della provincia di Lucca).

L’oggetto è dunque riconducibile alla gestione del patrimonio ERP ossia alle funzioni fondamentali esercitate dai comuni ai sensi dell’art. 14, comma 27 lettera g), del D.L. 78/2010, rispetto al quale compete al Comune *“la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione”*.

La legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 modificata con legge regionale 16 gennaio 2001, n. 1 *“Riordino delle competenze in materia di ERP”* ha individuato i comuni quali *“principali attori per la messa in opera delle politiche della casa, al fine di favorire la gestione unitaria ed efficiente e la riqualificazione del patrimonio, l’ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso una razionalizzazione dei modelli organizzativi, il miglioramento della qualità generale degli insediamenti urbani”*. L’art. 2 della medesima legge ha attribuito in proprietà ai comuni il patrimonio immobiliare dell’ex Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER).

L’art. 4 della stessa legge ha conferito ai comuni le funzioni indicate all’art. 2 ed in particolare:

- a) *il rilevamento secondo le procedure stabilite dalla Regione del fabbisogno abitativo;*
- b) *l’attuazione degli interventi idonei a soddisfare i fabbisogni rilevati;*
- c) *l’individuazione degli operatori incaricati della realizzazione degli interventi e la ripartizione dei finanziamenti;*
- d) *l’accertamento dei requisiti soggettivi per l’accesso ai finanziamenti di ERP;*
- e) *l’accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi;*
- f) *la vigilanza sulla gestione amministrativa – finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruente di contributi pubblici;*
- g) *l’autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;*
- h) *l’autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi di ERP;*
- i) *la formazione e gestione dei bandi di assegnazione;*
- j) *la formazione e approvazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi;*
- k) *la promozione della mobilità degli assegnatari;*

l) la determinazione in ordine alle decadenze delle assegnazioni ed alle occupazioni abusive;

m) ogni altra iniziativa finalizzata allo sviluppo del settore non attribuita da leggi nazionali o regionali ad altri soggetti.

L'art. 5, comma 1, stabilisce che *“le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'ERP, già in proprietà dei comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 2, comma 1, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, sono esercitate dai comuni stessi in forma associata nei livelli ottimali di esercizio.”* Lo stesso art. 5 reca che i comuni gestiscono le altre funzioni preferibilmente in forma associata, nel rispetto del principio di economicità e dei criteri di efficienza ed efficacia.

L'art. 6 della legge regionale citata stabilisce che i comuni di ogni livello ottimale di esercizio decidono, *“mediante apposita conferenza, le modalità d'esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 3, provvedendo altresì alla costituzione del soggetto cui affidare l'esercizio delle funzioni stesse”*.

Con riferimento a quanto su indicato, quindi, non si rilevano condizioni ostative al mantenimento della partecipazione ai sensi delle condizioni di cui all'art 20 c. 2 TUSP.

4 CTT Nord S.r.l.

CTT è il risultato della più grande operazione societaria avvenuta nel settore del trasporto pubblico toscano. Nel 2012 infatti le storiche aziende del gruppo hanno portato a compimento un lungo percorso di aggregazione, dando vita alla più grande realtà del trasporto pubblico regionale per dimensioni e diffusione sul territorio.

CTT è oggi un gruppo che comprende circa 1462 lavoratori, 900 autobus e che svolge la propria attività nei territori di Livorno, Pisa, Lucca e Massa-Carrara. CTT rappresenta uno dei pochi esempi a livello nazionale di partnership pubblico privato, realizzato esclusivamente da soggetti locali toscani, storicamente radicati nel territorio. I suoi soci sono infatti circa 80 comuni delle province di Pisa, Livorno e Lucca e la Cooperativa Autotrasporti Pratese CAP di Prato quale socio privato.

5 Antro del Corchia S.r.l.

La Società Antro del Corchia S.r.l. è partecipata dal Comune di Forte dei Marmi.

Il capitale è altresì sottoscritto dal Comune di Stazzema e dal Parco Nazionale Parco Apuane.

La Società Antro del Corchia S.r.l. svolge attività turistiche, culturali didattiche e promozionali connesse allo sfruttamento di concessioni demaniali; provvede inoltre alla gestione delle bellezze naturali delle Alpi Apuane.

La società ha chiuso in perdita gli ultimi cinque esercizi come evidenziato nella relazione tecnica.

In via di diritto si ritiene che la Società possa considerarsi non indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali dell'ente ed anche essendo società con un numero di componenti dell'organo amministrativo (nel caso Consiglio di Amministrazione a tre membri) superiore al numero di dipendenti (pari a zero).

L'intenzione dell'Amministrazione è pertanto quella di dismettere la partecipazione mediante cessione delle quote sociale, da esperirsi nelle modalità previste dalla relazione tecnica a seguito di opportuna perizia di valutazione del capitale economico.

In alternativa, in accordo con gli altri soci, potrà essere eventualmente valutata ed esperita la procedura di liquidazione volontaria ai sensi dell'art. 2484 Codice Civile, tutto come già indicato nel Piano di Razionalizzazione.

D. Società che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 4, comma 2***1 Azienda Multiservizi Forte dei Marmi S.r.l.***

La Società è interamente di proprietà del Comune.

E' una società strumentale del Comune di Forte dei Marmi per il quale ha fino ad oggi svolto diverse attività:

- gestione del servizio farmaceutico;
- gestione servizio di parcheggio a pagamento;
- gestione delle spiagge ed in concessione;
- gestione del servizio di wi-fi sul territorio;
- gestione dei tributi locali minori;
- informazioni turistiche;
- verifiche occupazione suolo pubblico.

I bilanci attestano un risultato economico positivo nel tempo.

Anche alla luce delle attuali disposizioni normative la Società potrà continuare a svolgere attività fra quelle ricadenti nell'art.4 comma 2 lett. A) e lettera D).

La razionalizzazione prevede la valutazione della economicità delle singole convenzioni in scadenza al 31/12/2016, da ultimo prorogate al 30/09/2017, con contestuale revisione delle attività da far svolgere alla stessa fra quelle come sopra elencate. Le nuove convenzioni che verranno stipulate dovranno ovviamente rispettare il criterio della copertura integrale dei costi.

4. STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIO 2016

Il processo di razionalizzazione del portafoglio delle quote possedute nelle società fino ad oggi portato avanti dal Comune di Forte dei Marmi è stato coerente con il disposto normativo dell'art. 3 co. 27, 28 e 29 L.244/2007 e ss.mm.ii. e le successive disposizioni volte alla razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche non strategiche.

Nell'ambito del quadro normativo sopra delineato l'Amministrazione Comunale, con le delibere di CC n. 5/2015 e n. 10/2016, ha avviato il processo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute con dismissione di alcune di esse in quanto vietate dalla normativa allora vigente e/o ritenute non più strategiche.

Le scelte del Consiglio Comunale e le normative sulla base delle quali l'Ente ha deliberato di dismettere alcune partecipazioni sono riepilogate nella seguente tabella:

Società	Dismissione sulla base della delibera CC n. 10/2016
Fidi Toscana S.p.A.	SI (Art. 3 co. 27, 28 e 29 L.244/2007)
VEA S.p.A.	SI (Art. 3 co. 27, 28 e 29 L.244/2007)

Fidi Toscana S.p.A.

Con deliberazione n.ro 14 del 30.03.2015 il Consiglio Comunale ha deliberato l'alienazione della partecipazione in quanto non più strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali anche considerato il fatto

che l'ente, causa l'esiguità della propria partecipazione, non possiede gli strumenti per intervenire sulla riorganizzazione societaria necessaria alla luce delle perdite di esercizio verificatesi.

A seguito di tale decisione è stata esperita la procedura per l'alienazione mediante asta pubblica ai sensi dell'articolo 73 - comma 1 - lettera c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e s.m.i (determinazione n.ro 665/27.08.2015) terminata senza che sia pervenuto all'ente alcuna offerta.

VEA S.p.A.

Società per la gestione e realizzazione di impianti idroelettrici e per la gestione di servizi pubblici per Comuni.

La società ha chiuso in utile gli ultimi tre esercizi. I dati economici più dettagliati sono evidenziati nella relazione tecnica.

L'unica attività svolta dalla Società è quella di gestione delle partecipazioni in: (i) Hydroversilia s.r.l. (della quale Vea s.p.a. detiene il 40% delle quote); e (ii) Vea Energia Ambiente (della quale Vea s.p.a. detiene il 60% delle quote societarie).

La società non ha dipendenti nella stessa impiegati. Di converso ha spese dell'amministratore unico.

Recentemente è stato nominato un amministratore unico che, a seguito di perizia, dovrà provvedere alla liquidazione/fusione societaria. Ad oggi non risulta che sia stato nominato alcun perito per la valutazione della società.

La proposta di razionalizzazione alla luce della legge di stabilità 2015 risulta già avviata, posto il procedimento di liquidazione/fusione della società sopra indicato.

CONCLUSIONI

Fatte salve quelle derivanti da obblighi normativi, il Comune di Forte dei Marmi possiede un ridotto numero di partecipazioni e già col precedente piano di razionalizzazione il Consiglio Comunale aveva deliberato la cessione di quelle non più necessarie al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

Si riscontra però, anche a causa dell'irrelevanza delle quote possedute, una oggettiva difficoltà a concludere sia i percorsi di alienazione che di liquidazione, cui comunque gli uffici ridaranno corso entro quanto previsto dall'art. 24 comma 4 del TUSP.